

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 364

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, PONTONE, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

Nuove norme in materia di indizione delle consultazioni elettorali per i *referendum*

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scioglimento anticipato delle Camere ed il rinvio della consultazione referendaria hanno riproposto ancora una volta l'annoso problema sui termini che debbono intercorrere tra le elezioni delle nuove Camere e la consultazione referendaria. Qualora si voglia veramente rispettare la volontà popolare, è indispensabile che le consultazioni referendarie avvengano a distanza ravvicinata alle elezioni quando que-

ste, essendo state anticipate, ne hanno impedito l'effettuazione.

L'unico articolo del presente disegno di legge propone che un *referendum*, sospeso per l'avvenuto scioglimento delle Camere, abbia luogo entro e non oltre centottanta giorni dalla prima convocazione delle nuove Camere e non dopo due anni dalla costituzione delle nuove Camere, come previsto dall'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di sospensione di un *referendum* ai sensi del precedente comma, la consultazione referendaria, in deroga alle norme di cui al primo comma del presente articolo, ha luogo non oltre centottanta giorni dalla prima convocazione delle nuove Camere o di una di esse».